REGOLAMENTO (CEE) N. 3038/87 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 1987

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi della sottovoce 71.12 A della tariffa doganale comune, originari della Tailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio, del 16 dicembre 1986, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1987 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 15,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3924/86, i prodotti dell'allegato II, originari di ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato III, beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento definita nell'articolo 14;

considerando che, ai sensi dell'articolo 14, se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di tali prodotti, originari di uno o più paesi beneficiari, provoca o rischia di provocare difficoltà economiche nella Comunità o in una regione della Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriato con gli Stati membri; che al riguardo la base di riferimento da prendere in considerazione è in generale uguale al 5 % delle importazioni totali originarie dei paesi terzi nella Comunità nel 1984;

considerando che per le minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi della sottovoce 71.12 A della tariffa doganale comune, la base di riferimento è fissata a 6 287 000 ECU; che in data 29 settembre 1987, le importazioni di tali prodotti nella Comunità originari della Tailandia hanno raggiunto per imputazione la base di riferimento in questione; che lo scambio di informazioni al quale ha proceduto la Commissione ha rivelato che il mantenimento del regime preferenziale rischia di provocare difficoltà economiche in una delle regioni della Comunità; che pertanto è necessario ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Tailandia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 13 ottobre 1987 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3924/86, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Tailandia:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
71.12 A (Codice Nimexe 71.12-11, 19)	Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

(1) GU n. L 373 del 31. 12. 1986, pag. 1.